

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2695

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **CARCATERRA**

Presentata il 18 ottobre 1965

Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Attualmente l'autotrasporto, di qualunque specie sia, è regolato dalla legge del 1935, n. 1349. Pochi e, soprattutto, generici gli articoli che riguardano (più che disciplinare) l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Genericità che si evince nella richiesta (più che nel comando, concretamente specifico) di una capacità tecnica e finanziaria dell'autotrasportatore professionale; sicché è avvenuto che la disciplina e la stessa concessione dell'autorizzazione all'esercizio di questa attività economica, fra le più rilevanti, siano affidate al criterio piuttosto discrezionale degli uffici ministeriali; alla valutazione di opportunità; alla considerazione puramente numerica delle concessioni già rilasciate; al « blocco » delle stesse (nonostante le recenti limitate « liberalizzazioni »).

D'altra parte, la legge del 1935 si ispirò ai criteri politici, alla filosofia dello Stato, alle concezioni economiche dell'epoca. Allora, lo Stato era il regolatore supremo (e autarchico) di tutte le attività economiche (dalla produzione, ai consumi, al trasporto); oggi, la Costituzione democratica sancisce, fra l'altro e specificamente nell'articolo 41, la libertà dell'iniziativa privata. Orbene, già questo fatto mostra l'antistoricità, l'inattualità della citata legge n. 1349. E già sotto questo angolo visuale e per questi fini si impone

una revisione di essa, la sostituzione delle citate norme sull'autotrasporto professionale di merci con altre norme, conformi allo spirito e al dettato della Carta costituzionale.

C'è di più: ancora nel 1935 l'autotrasporto non aveva assunto le dimensioni e la insostituibilità (relativa, si intende) che ha assunto oggi, e che sempre più dimostra d'essere in via di assumere. Le ditte oggi, legalmente autorizzate, superano di assai le 100 mila unità. Ed è evidente che il voler persistere nei generici criteri di capacità enunciati (ma non fissati concretamente) nella legge del 1935; il ricorrere ancora a orientamenti e sistemi antidemocratici, antieconomici e atecnici dei « blocchi », o simili, significa allo stesso tempo violare la Costituzione vigente, colpire la efficienza economica di uno fra i più necessari e sempre più richiesti mezzi di traffico, infirmare, indirettamente, la stessa economia generale del Paese.

Si aggiunga: la creazione del Mercato comune europeo ha creato e impone dimensioni, strutture, metodi, necessità e problemi nuovi, che la vecchia e superata legge non è in grado di affrontare e disciplinare. In effetti, la assenza di concreti e specifici criteri tecnici nella concessione delle autorizzazioni all'esercizio dell'autotrasporto professionale di merci; la mancanza di selezione nella capacità e nelle specializzazioni (trasporti in-

ternazionali e nazionali; trasporti sotto freddo; trasporti speciali, ecc.); la apertura delle frontiere; il prossimo diritto di « installazione » in Italia di operatori comunitari; tutto ciò, mentre è oggetto già di disciplina negli altri Paesi del Mercato comune, sottopone l'autotrasporto italiano ad una impari e svantaggiosa concorrenza, che si accentuerà sempre più nel senso di un discapito per i nostri operatori e per la nostra economia.

Non vuole, d'altra parte, coprirsi di silenzio un altro aspetto del problema: quello sociale.

La maggioranza dei trasporti di merce per conto di terzi è, per numero di contratti, assorbito dalle grandi aziende di autotrasporto: tuttavia, esse, di fatto, attuano il trasporto solo in minima parte (appena il 10 per cento, circa) con automezzi propri; per la restante parte, si servono di ditte minori, degli « artigiani » dell'autotrasporto, i cosiddetti « padroncini », cioè autotrasportatori proprietari di un solo, ben di rado, di due mezzi di trasporto. Ma, come è notorio, i « padroncini » ricevono soltanto minima parte del nolo incassato dalla grande ditta contraente: il « padroncino », poiché non può affrontare la concorrenza pubblicitaria e tecnica della grande ditta, finisce per agire (come pure è notorio) sotto costo. Di qui la necessità di richiedere in colui che si appresta ad esercire una impresa di autotrasporto, qualità tecniche, e in parte anche economiche, che lo pongano in condizione di affrontare la duplice concorrenza: delle imprese del Mercato comune e delle grandi ditte nazionali.

Finalmente, si vuol richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che gli autotrasportatori meno capaci ed abbienti, per sopperire al disavanzo di esercizio sotto costo, sono costretti al « sovraccarico », allo sfruttamento dell'automezzo oltre ogni limite economico e soprattutto oltre i limiti tecnici della stessa sicurezza della circolazione.

La situazione di una nuova disciplina dell'autotrasporto professionale di merci, la creazione di un Albo nazionale, si rende ormai indilazionabile.

Esso deve rispondere ai seguenti criteri: rispetto dell'articolo 41 della Costituzione; autodisciplina e democraticità; moralizzazione; requisiti di capacità tecnica negli operatori. È ad essi orientata la proposta di legge che si ha l'onore, onorevoli colleghi, di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione.

Se ne giustificano, brevemente, i singoli più importanti enunciati.

Innanzitutto, resta confermato (articolo 1) che l'autorizzazione all'esercizio è compito del Ministero; l'Albo, invece, che ne è il presupposto, è democraticamente affidato alla stessa categoria (articoli 1, 4, 6), non senza, per altro, la presenza di rappresentanti dei Dicasteri competenti. Si rileverà, anzi, che la presidenza del Comitato centrale (articolo 4, lettera f) e dei Comitati provinciali (articolo 6, lettera a) è affidata a un magistrato: e ciò, sia per dare lustro all'organo, sia per il possibile contrasto di interessi fra le diverse categorie (se ne è già parlato sopra); sia perché quei Comitati hanno competenza anche in materia disciplinare.

Si è cercato di rendere quanto più concreta possibile la richiesta (articolo 3) delle capacità tecniche e finanziarie dell'autotrasportatore, per sottrarne quanto più possibile la valutazione all'arbitrio o alla mera discrezionalità: è evidente, per altro, che non potevano fissarsi limiti rigorosi; d'altronde è prevista la possibilità di ricorso contro il diniego di iscrizione all'Albo, come contro le cancellazioni (articolo 5, n. 4).

La presente proposta di legge non ha bisogno di copertura, giacché ogni onere finanziario derivante dalla istituzione dell'Albo grava sull'Ente autotrasporto merci (E.A.M.) (articolo 1, 4, 6).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Albo nazionale)

È istituito l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

La tenuta dell'Albo e le spese relative al Comitato e alla segreteria centrali e ai comitati e segreterie provinciali fanno carico all'Ente autotrasporti merci.

ART. 2.

(Iscrizione all'Albo)

Sono tenuti ad iscriversi all'Albo tutti coloro che esercitano il trasporto di cose per conto di terzi.

La iscrizione è condizione per l'esercizio di tale attività.

L'esercizio è autorizzato dal Ministero dei trasporti, previo parere favorevole dei Comitati provinciali dell'Albo nazionale.

ART. 3.

(Requisiti per l'iscrizione)

Chiunque, dopo l'entrata in vigore della presente legge, intenda iniziare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, deve presentare al competente Comitato provinciale di cui all'articolo 6 della presente legge domanda di iscrizione all'Albo, corredata dai seguenti documenti:

1) copia autentica dell'atto costitutivo della società, per le imprese regolarmente costituite in tale forma;

2) certificato generale del Casellario giudiziario, in data non anteriore a tre mesi, del titolare o del legale rappresentante della società;

3) certificato di buona condotta civile e morale del titolare o del legale rappresentante della società, di data non anteriore a tre mesi;

4) documentazione atta a provare la propria capacità tecnica e finanziaria;

5) certificato del Tribunale competente attestante che la ditta non è in stato fallimentare o di amministrazione controllata.

Contemporaneamente, il richiedente dovrà presentare domanda in carta legale al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della M.C.T.C. - per il rilascio dell'autoriz-

zazione di cui all'articolo 2 della presente legge.

L'idoneità finanziaria e tecnica di cui al n. 4 è provata:

a) dalla proprietà degli autoveicoli di cui il richiedente dispone, ovvero dalla dimostrazione che lo stesso abbia pagato almeno un terzo del loro prezzo;

b) da documenti idonei a dimostrare il capitale di cui il richiedente dispone direttamente e quello derivantegli dal credito concessogli da terzi, ovvero le risorse economiche e finanziarie destinate all'esercizio dell'autotrasporto;

c) da ogni altro documento atto a dimostrare la competenza tecnica di autotrasportatore;

d) dalla titolarità di polizze di assicurazione per la responsabilità civile.

La ditta o società, che, avendo ottenuto l'iscrizione nell'Albo degli autotrasportatori presso la sezione provinciale nella cui giurisdizione ha la sede principale, intende ottenere l'iscrizione anche per le filiali o succursali esistenti in altre province, deve presentarne domanda ai Comitati provinciali competenti per territorio e al Ministero dei trasporti.

ART. 4.

(Comitato centrale)

È costituito con decreto del Ministro dei trasporti il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.

Esso è composto di:

a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della M.C.T.C.;

b) un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante dell'Ente autotrasporti merci;

e) tre rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni nazionali di autotrasportatori di cose per conto terzi costituite per atto pubblico da almeno due anni, e aventi sede in almeno quindici province;

f) di un magistrato di Cassazione designato dal primo Presidente della Cassazione, con funzioni di Presidente.

È costituita una segreteria centrale permanente, quale organo esecutivo del Comitato centrale.

Il Comitato centrale e la segreteria siedono presso l'Ente autotrasporti merci.

ART. 5.

(Attribuzioni del Comitato centrale)

Spetta al Comitato centrale:

- 1) deliberare sulle domande di iscrizione all'Albo, sezione dei trasporti internazionali;
- 2) provvedere alla formazione, alla tenuta e alla pubblicazione dell'Albo nazionale nelle sue varie sezioni di specializzazione;
- 3) istituire le tariffe per l'autotrasporto di cose in conto terzi;
- 4) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti dei Comitati provinciali;
- 5) coordinare l'attività dei Comitati provinciali e delegare ad essi, ove occorra, particolari attribuzioni;
- 6) provvedere alla revisione triennale dell'Albo;
- 7) esercitare il controllo sull'osservanza delle tariffe;
- 8) esercitare le altre attribuzioni previste da disposizioni di legge o di regolamento.

ART. 6.

(Comitati provinciali)

In ogni provincia è costituito, con decreto del Prefetto, un Comitato provinciale.

Esso è composto:

- a) di un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale della Motorizzazione civile;
- b) di un rappresentante designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura;
- c) di un rappresentante del Prefetto;
- d) di un rappresentante dell'Ente autotrasporti merci, sede provinciale;
- e) di due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni professionali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
- f) di un magistrato di Tribunale designato dal Presidente del Tribunale locale, con funzioni di Presidente;

Organo esecutivo del Comitato è la segreteria permanente.

I Comitati provinciali e le segreterie siedono presso le sedi provinciali dell'Ente autotrasporti merci.

ART. 7.

(Attribuzioni dei Comitati provinciali)

Il Comitato provinciale assolve, nell'ambito della propria giurisdizione territoriale, alle seguenti funzioni:

- a) riceve ed istruisce le domande di iscrizione nell'Albo secondo le norme di cui all'articolo 3 decidendo sulla loro accettazione;
- b) provvede sulle denunce di cessazione e all'accertamento di cessazione di attività, ai fini della cancellazione dall'Albo;
- c) vigila sulla permanenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge per la iscrizione all'Albo degli autotrasportatori; decide sui ricorsi contro gli iscritti e su quanto altro attiene alla tutela professionale della categoria;
- d) promuove i giudizi disciplinari e procede all'applicazione delle relative sanzioni;
- e) vigila al rispetto delle tariffe di trasporto.

Contro i provvedimenti dei Comitati provinciali è dato ricorso al Comitato centrale.

ART. 8.

(Sanzioni disciplinari)

Sono sanzioni disciplinari:

- 1) la diffida;
- 2) la sospensione dall'iscrizione all'Albo;
- 3) la radiazione dall'Albo.

La diffida è un'intimazione scritta rivolta all'autotrasportatore per trasgressioni di lieve entità alle leggi e ai regolamenti sulla disciplina dell'autotrasporto merci, ovvero per comportamento contrario ai doveri dell'autotrasportatore.

La sospensione dell'iscrizione nell'Albo ha durata non superiore a sei mesi, ed è inflitta per trasgressioni gravi alle norme e ai regolamenti sulla disciplina dell'autotrasporto merci, ovvero per grave comportamento contrario ai doveri dell'autotrasportatore.

La radiazione dall'Albo è inflitta:

- a) per infrazioni, di cui al precedente comma, che rivestano particolare gravità e rendano incompatibile la appartenenza dell'autotrasportatore fra gli iscritti all'Albo;
- b) per coloro che siano stati condannati per un reato che, a norma delle leggi penali, comporti la interdizione dall'esercizio delle professioni o delle arti.

Nei due casi previsti, la reinscrizione può essere richiesta solo dopo un biennio dalla effettiva cancellazione, e sempre che sussistano i requisiti di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 9.

(Cancellazione)

Sono cancellati dall'Albo:

a) coloro che hanno cessato di esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

b) coloro che, per un periodo di sei mesi, siano rimasti privi di automezzi autorizzati;

c) coloro che hanno perduto tutti o taluno dei requisiti per la iscrizione.

ART. 10.

(Norma di attuazione)

Entro sei mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione ministeriale all'esercizio di autotrasporto è fatto obbligo all'interessato di presentare al Comitato provinciale per l'Albo degli autotrasportatori i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di commercio industria e agricoltura, con la indicazione della data di iscrizione;

b) documento comprovante la esistenza di assicurazione per la responsabilità civile;

c) certificato dell'Ufficio delle imposte dirette comprovante la iscrizione nei ruoli di ricchezza mobile per l'esercizio dell'autotrasporto per conto di terzi;

d) certificato di iscrizione del personale dipendente, rilasciato dagli Istituti per le assicurazioni obbligatorie.

ART. 11.

(Norma transitoria)

Chiunque, alla entrata in vigore della presente legge, esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi è iscritto nell'Albo degli autotrasportatori, previa presentazione al Comitato provinciale, competente per territorio, dei seguenti documenti:

a) domanda di iscrizione;

b) documento comprovante il possesso dell'autorizzazione a trasporto di cose per conto di terzi;

c) documento dal quale risulti che gli autoveicoli autorizzati sono in regola con la assicurazione contro i rischi civili.

Gli enti e le persone fisiche che, ammesse a godere delle agevolazioni di cui al presente articolo, non provvedano a presentare al Comitato competente, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione prescritta, decadono dal diritto e,

per la iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, dovranno seguire la procedura prevista dalla presente legge.

ART. 12.

(*Sanzione*)

Chiunque, senza essere iscritto all'Albo, esercita un trasporto di cose per conto di terzi, è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

ART. 13.

(*Provvedimenti di attuazione*)

Il Ministro dei trasporti, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà, con propri decreti: *a*) alla nomina del Comitato di cui all'articolo 4; *b*) alla determinazione delle spese, di cui agli articoli 4 e 6.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, sarà emanato il Regolamento di esecuzione alla presente legge.